



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/002/SRB10/C11

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE
DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART.53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N
99, PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Punto 10 - Elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni esprime la propria intesa, con la raccomandazione che nella disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, dello schema di Decreto legislativo, venga fatta chiarezza in caso di decadenza del Consiglio per cause non imputabili a responsabilità delle Regioni.

Al riguardo, le Regioni propongono una formulazione alternativa di seguito riportata, unitamente ad alcune osservazioni volte a chiarire meglio i contenuti dell'articolo 1, comma 17 e dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo.

Roma, 27 gennaio 2010

<p align="center">Art. 1 co. 6 Modifiche all'Art. 5 L.580/93 (Scioglimento dei consigli)</p>	<p align="center">Art. 1 co. 6 Modifiche all'Art. 5 L.580/93 (Scioglimento dei consigli)</p>
<p>1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:</p> <p>a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;</p> <p>b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.</p> <p>2. I consigli sono sciolti dal Presidente della Regione interessata:</p> <p>a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;</p> <p>b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;</p> <p>c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.</p>	<p>1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:</p> <p>a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;</p> <p>b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.</p> <p>2. I consigli sono sciolti dal Presidente della Regione interessata:</p> <p>a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;</p> <p>b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;</p> <p>c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.</p> <p>d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1.</p>

Nota:

L'art.38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 recita:

“1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.”

La norma è stata introdotta a seguito della prima applicazione delle disposizioni sul rinnovo dei consigli camerali. Si era infatti verificato, con una certa frequenza, che non si riuscisse ad insediare il nuovo consiglio in concomitanza con la scadenza del precedente; ed ogni qual volta che ciò

avveniva, decorsi infruttuosamente gli esigui termini (45 giorni) della *prorogatio* non si poteva far altro che commissariare la camera.

Se anche i sei mesi di proroga non sono sufficienti per ricostituire il consiglio, occorre ovviamente procedere allo scioglimento (per decadenza) del precedente e alla nomina del commissario. Attualmente tali competenze fanno capo al Presidente della Regione; ma il Ministero ha ritenuto improprio mantenerle, se è la stessa Regione parte in causa nella mancata ricostituzione.

La Commissione Attività produttive del 13 gennaio 2010 si è così espressa nel merito:

“La Commissione politica ritiene che occorra trovare una formulazione che scinda le due fattispecie riconducibili alla norma, ovvero:

- mancata ricostituzione per cause esterne all'operato della Regione nel procedimento (es. ritardato avvio delle procedure da parte della CCIAA; impugnativa giurisdizionale del provvedimento di attribuzione dei seggi con conseguente concessione della sospensiva da parte del TAR),

nel qual caso il potere rimane al Presidente della Regione

- mancata ricostituzione per inerzia della Regione,

nel qual caso vi può essere previsione di un potere sostitutivo in capo al Ministro.”

Come richiesto al Ministero in sede tecnica occorre trovare una formulazione che tenga conto delle varie ipotesi per cui non si va a ricostituzione.

La formulazione dello schema, invece, regola solo la seconda fattispecie; mentre occorre disciplinare anche le fattispecie complementari, perché altrimenti si rischia di depotenziare l'efficacia della norma sulla proroga legale, non dando copertura normativa allo scioglimento susseguente il decorso della proroga (soprattutto) per l'ipotesi dell'intervento del TAR; il quale intervento, in prospettiva, potrà esser ben più frequente che in passato, in considerazione del fatto che non è più vigente l'alternativa al ricorso giurisdizionale (il ricorso gerarchico improprio al Ministero) avverso il decreto del Presidente della Regione di attribuzione dei seggi alle organizzazioni legittimate a designare i consiglieri camerali.

Art. 1 co. 17	Art. 1 co. 17
<p style="text-align: center;">Modifiche all' Art.16 L.580/93 (<i>Presidente</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche all' Art.16 L.580/93 (<i>Presidente</i>)</p>
<p>1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.</p>	<p>1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza dei consiglieri in carica, il consiglio decade.</p>

Nota:

La formulazione dello schema contiene un' incongruenza.

Per la prima e per la seconda votazione è opportunamente richiesto un quorum pari a “*la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica*”; infatti il consiglio camerale può essere regolarmente costituito e funzionante anche con i due terzi dei componenti ed in tal caso la maggioranza richiesta sarebbe pari ai quattro noni dei componenti.

Per la terza votazione, invece, si richiede “*la maggioranza dei componenti del consiglio*” e quindi un quorum potenzialmente superiore a quello delle prime due votazioni.

<p>Art. 4 <i>(Disposizioni finali)</i></p>	<p>Art. 4 <i>(Disposizioni finali)</i></p>
<p>2. I principi desumibili dal presente decreto legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione</p>	<p>2. Per le Regioni a statuto speciale e per Province autonome di Trento e Bolzano i principi desumibili dal presente decreto legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione</p>

Nota:

La modifica si rende necessaria in quanto chiarisce che tale disposizione riguarda esclusivamente le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.